

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 4117/03 REG.DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 5203 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello proposto dal comune di SARZANA, in persona del sindaco Renzo Guccinelli, difeso dall'avvocato Romolo Reboa e domiciliato presso di lui in Roma, via Flaminia 213;

contro

l'ASSOCIAZIONE DELLE PROPRIETÀ EDILIZIE DI LA SPEZIA, con sede in La Spezia, e la signora Anna Maria TAVILLA (residenza non indicata), non costituite in giudizio;

e nei confronti

del MINISTERO DELLE FINANZE, costituitosi in giudizio con l'avvocatura generale dello Stato;

per l'annullamento

della sentenza 20 febbraio 1998 n. 40, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha annullato la deliberazione della giunta comunale di Sarzana 30 novembre 1992 n. 1273, di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993.

Visto il ricorso in appello, notificato il 27 maggio e depositato il 5 giugno 1998;

visto il controricorso del ministero delle finanze,

depositato il 6 luglio 1998;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, all'udienza del 20 maggio 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì l'avvocato Reboa e l'avvocato dello Stato De Felice;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### FATTO

Il comune di Sarzana con la deliberazione di giunta sopra indicata ha fissato l'aliquota dell'imposta comunale sugli'immobili (d'ora in poi anche: ICI), per l'anno 1993 nella misura del cinque per cento. L'associazione delle proprietà edilizia e la proprietaria di un immobile nel comune con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Liguria notificato il 5 e il 9 marzo 1993 hanno impugnato l'atto, censurandolo per difetto di motivazione e d'istruttoria (primo motivo), e formulando altresì, con altri tre motivi di ricorso, varie eccezioni d'illegittimità costituzionale delle disposizioni istitutive dell'imposta e concernenti la fissazione delle tariffe d'estimo e delle rendite catastali. Si sono costituiti in giudizio il comune di Sarzana e l'amministrazione finanziaria dello Stato. In particolare il comune, nella memoria depositata il 20 ottobre 1997, ha formulato a sua volta varie eccezioni, tra cui quella di mancanza di prova della legittimazione dell'associazione ricorrente a proporre l'impugnazione, non risultando se agisse per un interesse proprio o per quello degli associati.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto le eccezioni pregiudiziali e preliminari e ha accolto il ricorso, giudicando fondato e assorbente il primo motivo.

Appella il comune, il quale ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione, censurando la motivazione della sentenza relativa all'ammissibilità del ricorso dell'associazione e osservando che la signora Tavilla non aveva provato di essere proprietaria di un immobile soggetto all'imposta, essendosi limitata a produrre un certificato catastale. L'appellante censura poi l'accoglimento del motivo di ricorso. Il ministero delle finanze si è costituito, sostenendo che il comune gode di piena libertà di fissare l'aliquota tra il quattro e il sei per cento, e che entro tali limiti non occorre nessuna motivazione.

#### DIRITTO

L'eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere della signora Tavilla, proposta dal comune come motivo d'appello, è infondata: la predetta aveva dichiarato di essere proprietaria di un immobile in Sarzana, indicandone indirizzo, estremi d'identificazione catastale e rendita catastale. Chi ricorre contro un atto amministrativo ha bensì l'onere d'indicare il proprio titolo di legittimazione, ma non anche di provarlo quando nessuno lo contesti. È quindi superfluo esaminare la questione della legittimazione o meno dell'associazione che ricorreva insieme con la predetta signora Tavilla.

Venendo al merito, l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 dava delega al Governo d'istituire l'imposta comunale sugli immobili «con determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze di bilancio»; così come poi il Governo ha fatto con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. La legge 8 agosto 1990 n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo, all'articolo 3, dopo aver prescritto al comma 1 che i provvedimenti amministrativi siano motivati, al comma 2 dispone: «La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale». Risulta chiaro, dall'insieme delle due disposizioni, che il comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo tra quattro e sei, più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; e del resto onerare il comune di una simile incombenza equivarrebbe a introdurre ulteriori e più specifiche regole di quantificazione dell'imposta, che la legge non ha previsto.

L'appello è dunque fondato e va accolto. Il Collegio nondimeno stima equo, data la novità della questione specifica, compensare le spese di giudizio dei due gradi.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'impugnazione della deliberazione 30 novembre 1992 n. 1273 della giunta comunale di Sarzana. Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 20 maggio 2003 dal collegio costituito dai signori:

Alfonso Quaranta	presidente
Raffaele Carboni	componente, estensore
Giuseppe Farina	componente
Aldo Fera	componente
Marzio Branca	componente

L'ESTENSORE

f.to Raffaele Carboni

IL PRESIDENTE

f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 10 luglio 2003**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

***f.to Antonio Natale***